

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI PER L' AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE MEDIANTE GARA INFORMALE EX ART. 30 D.LGS.163/2006 DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 – Capo I), NONCHÉ DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI. Periodo dal 01/04/2015 al 31/03/2019.

Art. 1

Oggetto della concessione

1. Il Comune di Assisi, ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs 446/97, affida la concessione ad aggio del Servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni, nonché della gestione del servizio di pubbliche affissioni.
2. Il servizio in concessione consiste nello svolgimento di tutte le attività previste dal D. Lgs. 507/1993 e s.m.i., finalizzate all'accertamento e alla riscossione, anche coattiva, dell'Imposta comunale sulla pubblicità (I.C.P.), dei diritti sulle pubbliche affissioni (D.P.A.) compresa la materiale affissione dei manifesti.
3. Rientra inoltre nell'oggetto dell'appalto la manutenzione e/o sostituzione degli impianti pubblicitari e pubbliche affissioni del territorio.
4. Tali attività dovranno essere svolte applicando, oltre alle disposizioni di legge, le tariffe e le norme regolamentari deliberate dal Comune. Il concessionario assume quindi tutti i poteri e compie tutti gli atti tipici e propri del Responsabile dell'imposta, ai sensi dell'art.11 comma 3 del D. Lgs. 507/93, il cui nominativo deve essere formalmente comunicato al Comune entro 15 giorni dalla firma del presente capitolato .
5. Sono comprese nella concessione tutte le prestazioni, le forniture, le provviste , le strutture e le strumentazioni necessarie per dare il servizio compiuto secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato d'appalto e secondo le caratteristiche tecniche qualitative previste nel Progetto tecnico da redigere a cura del concessionario e da presentare in fase di gara.
6. E' obbligatorio per il concessionario l'apertura di un ufficio sul territorio comunale oggetto della concessione, in zona di facile accesso da parte dell'utenza.

Art. 2

Gestione ed esecuzione del servizio

1. Il Concessionario deve svolgere il servizio con puntualità, esattezza ed in base alle norme di legge e regolamentari in materia ed è tenuto a conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.
2. Il Concessionario svolge il servizio in nome proprio e sotto la propria responsabilità, ha piena autonomia nell' organizzare la gestione secondo i propri programmi imprenditoriali e corrispondentemente ha l'obbligo di tenere indenne il Comune da qualunque responsabilità connessa allo svolgimento del servizio, senza diritto a rivalsa o compenso alcuno nei confronti del Comune medesimo. Sono a carico del

Concessionario tutte le spese, nessuna esclusa, relativa allo svolgimento del servizio, quali mezzi, attrezzature, locali e personale.

3. Tutti i servizi di cui alla concessione sono da considerarsi ad ogni effetto pubblici servizi e per nessuna ragione potranno essere sospesi o abbandonati.

4. Il Concessionario con il presente capitolato si obbliga a:

- a. Gestire il servizio con sistemi informativi idonei a costruire una banca dati completa, dettagliata e flessibile, al fine di consentire una rapida rendicontazione sia per quanto riguarda le posizioni dei singoli contribuenti, sia per soddisfare la necessità di estrapolazione di dati statistici e per apportare modifiche dovute a cambi di normativa e tariffari. I programmi informativi dovranno quindi essere adattati al soddisfacimento delle esigenze dell'Amministrazione;
- b. Fornire, gratuitamente al Comune le banche dati di cui al punto precedente, predisponendo anche interfacce in ingresso e uscita on-line;
- c. Mettere a disposizione degli utenti del servizio, a proprie spese, la modulistica necessaria;
- d. Gli addetti all'ufficio dovranno dare tutte le informazioni utili ai contribuenti (su procedure, tariffe, modalità operative e quant'altro connesso all'oggetto della concessione) , agendo in costante sinergia con gli uffici comunali, in un rapporto di collaborazione, acquisendo direttamente le informazioni necessarie per il disbrigo della pratica o per fornire la risposta a quesiti , istanze, reclami degli utenti/contribuenti;
- e. Dare comunicazione al Settore Istituzionale e Finanziario – Ufficio Tributi – del Comune di tutte le operazioni di accertamento in materia di imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni, effettuate con effetto retroattivo ed attinenti alle gestioni pregresse;
- f. Ricevere gli eventuali reclami e istanze di riesame degli utenti o committenti del pubblico servizio e a darvi riscontro nei termini previsti dalle disposizioni legislative;
- g. Resistere in sede contenziosa, in tutti i gradi del giudizio, nel rispetto delle disposizioni e dei termini del D.Lgs. 546/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, facendosi carico in ogni caso di tutte le spese giudiziali ed assumendo il ruolo di Funzionario Responsabile di Imposta. Le deduzioni del Concessionario, devono essere trasmesse, per conoscenza, anche al Comune, in sede di rendicontazione trimestrale;
- h. Provvedere, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari, al rimborso delle somme versate e non dovute dai contribuenti;
- i. Porre in essere gli eventuali servizi aggiuntivi contenuti in fase di offerta;
- j. Denunciare immediatamente al Servizio Comunale competente al rilascio dell'autorizzazione/concessione nonché al Servizio di Polizia Municipale le eventuali infrazioni alle disposizioni vigenti in materia di impiantistica pubblicitaria, al fine dell'irrogazione dei provvedimenti sanzionatori;
- k. Predisporre annualmente, entro la scadenza dell'ultima rendicontazione, una relazione illustrativa dell'attività svolta contenente, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti parametri di valutazione:
 - descrizione dettagliata dell'attività di accertamento e di riscossione coattiva;
 - descrizione dettagliata delle riscossioni, suddivise per le diverse modalità di riscossione pervenute (cassa, conto corrente postale, etc);
 - relazione dettagliata sullo stato di manutenzione degli impianti pubblicitari ed eventuali suggerimenti in materia;
 - relazione sullo stato del contenzioso tributario e sugli strumenti deflativi adottati.

La documentazione richiesta deve essere fornita su appositi supporti cartacei ed informatici, da concordare con il Servizio Tributi dell'ente.

Il ritardo nell'esibizione o trasmissione della documentazione summenzionata comporta l'applicazione delle penali di cui all'art. 14 del presente Capitolato e la segnalazione al Ministero delle Finanze per i provvedimenti di competenza.

5. Il concessionario agisce, inoltre, nel rispetto della legge 241/90 (procedimento amministrativo e diritto di accesso), della legge 212/2000 (statuto dei diritti del contribuente), del D.P.R. 445/00 (documentazione amministrativa) e loro successive modificazioni ed integrazioni.
6. La gestione del servizio deve essere assolta con l'osservanza delle disposizioni del presente capitolato d'onori, delle norme contenute nel D.Lgs. 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, delle disposizioni contenute nei regolamenti comunali, delle disposizioni contenute nei D.Lgs. nn. 545 e 546/1992 che regolano il processo tributario e di ogni altra norma riferita all'imposta in oggetto.
7. E' fatto, inoltre, obbligo al concessionario di predisporre il piano per la sicurezza ed il piano operativo di sicurezza secondo le indicazioni e modalità di cui al D.Lgs. 81/2008 "Testo unico sicurezza". Il piano operativo di sicurezza farà parte integrante della concessione.
8. Il Concessionario si impegna ad applicare le deliberazioni di approvazione delle tariffe dell'imposta di pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni ed, in generale, tutti i provvedimenti comunali aventi effetti sui servizi affidati.
9. Il Concessionario non potrà esentare alcuno dalle imposte, tasse o diritti dovuti né accordare riduzioni, se non nei casi espressamente stabiliti dalle singole leggi e dai regolamenti comunali.

Art. 3 Personale

1. Il Concessionario dovrà preventivamente comunicare i dati anagrafici del personale utilizzato per lo svolgimento del Servizio che dovrà attenersi alla massima riservatezza e nell'ambito dello svolgimento della propria attività dovrà attenersi alle seguenti modalità comportamentali:
 - non esercitare pressioni indebite o minacce nei confronti del debitore al fine di indurlo al pagamento;
 - rapportarsi al debitore con discrezione avendo il massimo rispetto delle persone contattate e della loro vita privata;
 - dimostrare in ogni occasione la massima professionalità, anche a tutela dell'immagine del Comune.
2. Il Concessionario è obbligato a rispettare, nei confronti dei propri collaboratori e ne è l'unico responsabile, tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria e di sicurezza del lavoro previste per i dipendenti dalla normativa vigente. Il Comune è sollevato da ogni onere e responsabilità, diretti o indiretti, connessi o conseguenti all'assunzione e all'impiego del personale della ditta concessionaria, il quale, al termine della gestione cesserà dalle funzioni senza poter vantare, per nessuna ragione, diritto alcuno nei confronti del Comune, che rimane comunque estraneo ai rapporti giuridici ed economici intercorrenti tra il Concessionario e il suo personale.
3. Il Concessionario si obbliga ad applicare in favore del proprio personale le condizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro e dagli accordi locali integrativi degli stessi.
4. Tutto il personale dovrà mantenere un contegno corretto e riguardoso verso il pubblico e verso le autorità. L'Amministrazione avrà il diritto di chiedere ed ottenere la sostituzione di coloro che non osservassero siffatto contegno, o fossero abitualmente trascurati nel servizio, o usassero un linguaggio scorretto o riprovevole.
5. In materia di personale, come previsto nel disciplinare di gara ai sensi dell'art. 69

del D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii, in applicazione delle c.d. "clausole sociali" al fine di garantire i livelli di occupazione esistenti, applicando le disposizioni previste dalla contrattazione collettiva in materia di riassorbimento del personale, previsto dal concorrente, il concessionario si obbliga compatibilmente con il proprio assetto organizzativo all'assunzione, dall'inizio dello svolgimento del servizio, di tutto il personale alle dipendenze dell'attuale soggetto gestore, presso la sede di Assisi, e precisamente :

- Una impiegata presso l'ufficio locale con impiego per 30 h settimanali;
- Due affissatori con impiego per 35 h settimanali ciascuno;

Art. 4

Disciplina delle affissioni

1. Il concessionario deve provvedere all'effettuazione delle affissioni nel rispetto delle disposizioni previste all'art.22 del D. Lgs. 507/93, nonché del Regolamento comunale sulla pubblicità e diritti pubbliche affissioni, negli spazi ad esse appositamente previste. Così come previsto dall'art. 3 comma 3 del D. Lgs. 507/93 è consentita l'affissione diretta, da parte di privati, sugli spazi di loro pertinenza previo pagamento dell'imposta dovuta.
2. Le richieste di affissione sono presentate direttamente al concessionario che provvede conseguentemente. Le affissioni devono essere effettuate tempestivamente e secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione.
3. Devono inoltre essere annotate nell'apposito registro cronologico riportante tutti i dati di riferimento relativi alla commissione medesima ed all'eseguito versamento. Tale registro potrà essere sostituito dalla raccolta cronologica di tutte le commissioni ricevute.
4. Nessun manifesto potrà essere affisso senza l'osservanza delle norme vigenti in materia. Inoltre ogni manifesto sarà provvisto di timbro dell'Ufficio, a calendario, con l'indicazione dell'ultimo giorno in cui il manifesto dovrà restare affisso.
5. Il Concessionario dovrà curare la cancellazione delle scritte sui muri, nonché l'immediata defissione del materiale abusivamente affisso (come previsto dall'art. 24 del D. Lgs. 507/93) e la corrispondente riscossione dei relativi diritti. Dovrà provvedere, altresì, alla copertura dei manifesti scaduti.
6. Il Concessionario eseguirà, in esenzione del pagamento dei diritti, le affissioni dei manifesti e avvisi del Comune riguardanti l'attività istituzionale ed esenterà dal pagamento dei diritti quelli delle altre autorità indicate nell'art. 21 del D. Lgs. 15.11.1993 n. 507.

Art.5

Affissioni d'urgenza

1. I servizi di cui al presente articolo devono essere prestati su espressa richiesta e previa informazione verbale delle relative maggiorazioni tariffarie. A tale proposito il concessionario è tenuto ad esporre all'interno dell'Ufficio apposita nota informativa .
2. Le maggiorazioni tariffarie rimosse per legge per le affissioni urgenti saranno attribuite completamente al concessionario stesso , a compensazione dello speciale servizio prestato che comporta il sostenimento dei relativi e specifici oneri di personale.

Art. 6

Impianti per affissioni e mezzi pubblicitari

1. Nessuna affissione potrà essere eseguita fuori dagli spazi appositamente a ciò destinati come elencati nel prospetto allegato A) al presente contratto.
2. Il Concessionario prende in consegna gli impianti delle affissioni pubbliche esistenti alla data di consegna del servizio, il cui elenco viene controfirmato, unitamente al presente contratto, dalle parti quale verbale di consegna.
3. Il Concessionario si obbliga a revisionare, a propria cura e spese, senza alcun onere a carico del Comune di Assisi, tutti gli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni attualmente installati nel territorio comunale procedendo a sostituire gli impianti di pubbliche affissioni in cattivo stato e ad effettuare tutte le manutenzioni sia ordinarie sia straordinarie necessarie per garantire il decoro e la piena sicurezza dell'impiantistica comunale come da elenco di cui all'allegato A), del presente capitolato. A tal fine, entro 6 (sei) mesi dall'inizio del servizio, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 14, il Concessionario si impegna a fornire un elenco degli impianti che necessitano di manutenzione o di sostituzione contestualmente ad un piano diretto alla loro manutenzione e/o sostituzione.
4. Qualora ne ravvisi la necessità, il Comune potrà richiedere al Concessionario l'installazione di altri impianti espositivi, il potenziamento e lo spostamento di quelli esistenti ed il Concessionario sarà tenuto a provvedervi nel più breve tempo possibile. Il Concessionario si impegna comunque ad aumentare, qualora ritenuto necessario dal concedente, nel corso del contratto gli spazi espositivi, adeguandoli allo sviluppo degli abitati e della demografia. E' in ogni caso necessario che tutte le installazioni di nuove attrezzature espositive siano preventivamente approvate dall'Amministrazione Comunale, che potrà dare prescrizioni, sia in ordine alle caratteristiche costruttive e dimensioni, sia alla loro ubicazione. Il Concessionario dovrà mantenere sempre in perfetta efficienza gli impianti posti in opera sia per quanto concerne la stabilità dei medesimi e la sostituzione di quelli che dovessero risultare danneggiati per qualsiasi causa o vetusti per usura, che per la periodica riverniciatura degli standardi e per la sostituzione delle cimase. Il Concessionario terrà sollevato ed indenne il Comune da ogni rischio nei confronti di terzi, connesso all'installazione o manutenzione in opera dei predetti impianti di affissione ad esso connessi.
5. In caso di ripetuta e comprovata inosservanza agli obblighi di cui ai commi 3° e 4° del presente articolo, il Comune può avvalersi della risoluzione automatica del contratto ex art. 1456 C.C., dopo aver accertato l'ulteriore inadempienza nel termine di 60 gg. assegnato al Concessionario con diffida, da notificare nelle forme degli atti civili nel domicilio di cui all'art.10 del presente Capitolato. Salvo il diritto al risarcimento del danno.
6. Ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 507/1993, il Concessionario, su diretta disposizione del Comune, deve provvedere, entro il termine indicato dallo stesso, alla rimozione dei mezzi pubblicitari esposti abusivamente, nel caso di inottemperanza all'ordine di rimozione da parte dei trasgressori, addebitando agli stessi le spese sostenute.
7. Il Concessionario risponde direttamente dei danni in qualsiasi modo causati a terzi dagli impianti affissionistici affidati alla sua concessione. E' fatto, perciò, obbligo al concessionario stipulare , con primaria compagnia , apposita polizza a copertura della responsabilità civile verso terzi, per danni causati a persone e/o cose relativamente all'esecuzione del servizio, compresi gli impianti, fino alla concorrenza della somma di almeno Euro 3.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di almeno Euro 1.000.000,00 per persona ed Euro 1.000.000,00 per danni a cose appartenenti anche a più persone.
8. Al termine della concessione, tutti gli impianti sia quelli facenti parte della dotazione iniziale sia quelli installati durante il periodo di concessione, passeranno, con

devoluzione gratuita, nella proprietà e disponibilità comunali, senza che al Concessionario spetti alcun compenso e previa verifica da parte del Comune del buono stato di conservazione, pena l'applicazione delle penali di cui all'art.14 del presente Capitolato.

Art. 7 Ispezioni

1. L'Amministrazione Comunale ha ampia facoltà di procedere a controlli e verifiche per accertare il regolare andamento del servizio ed in particolare per verificare la regolarità degli adempimenti contabili e contrattuali tutti del Concessionario. Gli incaricati del Concessionario non potranno rifiutarsi di sottoporre i documenti ad ispezioni né rinviarne il momento.

Art. 8 Divieto di subappalto e cessione del contratto

1. Le imprese, le associazioni ed i consorzi aggiudicatari sono tenuti ad eseguire in proprio il servizio.
2. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
3. E' tassativamente vietato il subappalto del servizio, tranne che per le eventuali fasi dichiarate in sede di gara. .

Art. 9 Durata del contratto

1. Il contratto avrà durata di 4 anni , decorrenti dal 1 aprile 2015 al 31 marzo 2019.
2. Alla scadenza di tale periodo il rapporto contrattuale si intende risolto di diritto, senza obbligo di disdetta da parte del Comune.
3. E' fatto divieto al Concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione. Nel caso in cui si verificano versamenti su conti intestati al Concessionario, quest'ultimo è obbligato a riversare al Comune tali importi comprensivi degli interessi maturati con le stesse modalità e tempi previsti all'art.11.
4. L'appalto, all'inizio del periodo contrattuale, è sottoposto alla condizione dell'esito positivo di un periodo di prova della durata di mesi 4 a partire dalla data di inizio del contratto stesso.
5. Qualora tale periodo di prova desse esito negativo, è insindacabile facoltà dell'Amministrazione Comunale recedere di diritto dal contratto, senz'altra modalità se non quella di trasmettere il proprio insindacabile ed incondizionato giudizio a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno entro il mese successivo al compimento del periodo di prova.
6. Il concessionario rimarrà comunque impegnato a proseguire il servizio, su richiesta dell'Amministrazione, per 60 giorni successivi a quello in cui è stata inviata la disdetta.

Art. 10 Domicilio e Recapito

1. Per tutta la durata della concessione ed ad ogni effetto contrattuale il Concessionario eleggerà domicilio in Assisi e nominerà un suo rappresentante cui saranno notificati gli atti e le disposizioni che il Comune potrà dare in dipendenza

- del presente contratto di appalto.
2. Il Concessionario dovrà istituire a proprie spese in località centrale del Comune, in zona facilmente accessibile al pubblico, un apposito Ufficio di recapito per i contribuenti, decorosamente arredato e dotato di idonee strumentazioni.
 3. Detto Ufficio resterà aperto tutti i giorni feriali, dal lunedì al venerdì, e l'orario di ricezione del pubblico non sarà inferiore alle 4 ore giornaliere.
 4. Tale Ufficio dovrà essere individuabile esternamente dall'utenza per mezzo di apposita targa.

Art. 11 **Corrispettivo per la gestione del servizio**

1. Il corrispettivo in favore del concessionario è stabilito ad aggio, da trattenere sulle riscossioni, nella misura del (come risultante dalla gara esperita), da calcolarsi sull'ammontare lordo dell'imposta e del diritto sulla pubblica affissione, compresi i proventi derivanti da soprattasse e interessi moratori.
2. Per la gestione contabile dell'imposta sulla pubblicità e del Diritto sulle pubbliche affissioni il concessionario è tenuto ad applicare le disposizioni di cui al Decreto del Ministero delle Finanze 26 aprile 1994.
3. I proventi dovranno risultare riscossi con appositi bollettari a ricalco a madre e figlia che saranno vidimati e contrassegnati con il bollo o timbro del Comune da apporsi su ogni bolletta, prima di essere posti in uso. Detti bollettari dovranno essere debitamente annotati in apposito registro di carico e scarico. Il Concessionario, a sua volta, dovrà conservare nel suo Ufficio di Assisi i bollettari ed i registri usati nell'esercizio delle sue funzioni esibendoli per i relativi controlli, ogni qualvolta ne fosse richiesto. Il Concessionario dovrà provvedere comunque, nell'espletamento dell'attività gestionale del servizio affidato, a dotare il proprio Ufficio di Assisi di bollettari, registri e documenti tutti previsti dal D. Lgs. 15.11.1993 n. 507 e dalla normativa vigente in materia. Tutte le bollette dovranno contenere le indicazioni di cui alle citate normative. Nel registro di mappa dovranno annotarsi le località destinate alle affissioni richieste e deve risultare di chiara evidenza quali spazi rimangono di giorno in giorno ancora disponibili.
Le trasgressioni al presente comma comporteranno per le prime due volte, il pagamento di una penale di il cui importo verrà quantificato tra un minimo di 500 Euro e un massimo di Euro 1.500,00, quindi l'incameramento di 1/3 della cauzione con l'obbligo del reintegro, senza pregiudizio dell'azione giudiziaria a tutela degli interessi del Comune. Il ripetersi delle trasgressioni potrà portare alla decadenza della concessione, oltre al risarcimento dei danni.
4. Il Concessionario garantisce in ogni caso al Comune il versamento di un minimo garantito annuo stabilito complessivamente in € 130.000,00 (Centotrentamila/00) al netto dell'aggio di riscossione per ciascun anno della concessione. Per il solo anno 2015 il minimo garantito è fissato in € 70.000,00.
5. L'ammontare delle riscossioni effettuate, al netto dell'aggio, deve essere versato alla Tesoreria comunale a rate trimestrali posticipate, con scadenza il giorno 20 aprile, 20 luglio, 20 ottobre e 20 gennaio, fermo restando che l'importo del versamento non può essere inferiore alla quota del minimo garantito, corrispondente ad ogni rata, di Euro 32.500,00 (trentaduemilacinquecento/00), salvo conguaglio nei versamenti successivi, qualora le riscossioni superino la rata stessa.
6. Contestualmente, il Concessionario deve inviare al Comune (Servizio Tributi) il rendiconto analitico delle riscossioni effettuate nel trimestre di riferimento, per ciascuna tipologia di tributo riscosso, con esatta indicazione degli importi incassati, distinti per imposta/tassa/diritto, sanzione amministrativa, interessi di mora, spese addebitate, anno di competenza, causale e tipologia di pagamento. Al suddetto rendiconto deve

essere allegata la ricevuta dell'accreditamento alla Tesoreria Comunale.

7. Per il ritardato versamento delle somme dovute alle prescritte scadenze è dovuta una indennità di mora pari al tasso legale vigente maggiorato, a titolo di sanzione, di 3 punti percentuali, senza l'applicazione delle ulteriori penale di cui all'art. 14.
8. Tale sanzione, in caso di mancata regolarizzazione spontanea da parte del concessionario, può essere recuperata dal Comune attraverso il prelievo della cauzione o attraverso le vigenti procedure esecutive, ferma restando la possibilità, per ritardi superiori al mese, di pronunciare la decadenza della concessione e la risoluzione del contratto e inviare segnalazione alla competente commissione istituita presso il Ministero delle Finanze per i provvedimenti di competenza.
9. Rimane salvo il diritto del Comune di far valere il maggior danno subito dal ritardo nell'adempimento.
10. In caso di totale mancato versamento, alle prescritte scadenze, delle somme dovute, l'Amministrazione Comunale, procede all'incameramento della cauzione definitiva ad alla rescissione del contratto di concessione.
11. Nel caso in cui, in seguito a nuove disposizioni legislative, sia possibile procedere ad un aumento delle tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, sugli eventuali aumenti deliberati dall'ente alla concessionaria verrà corrisposto un aggio pari al 10% (dieci per cento) delle riscossioni relative all'aumento tariffario deliberato. Allo scopo l'aumento verrà determinato dall'Ente in misura percentuale e dalle riscossioni verrà scorporato l'ammontare della somma corrispondente a detto aumento, in modo tale che sull'importo ad esso relativo sia calcolato un aggio a favore della ditta limitato al 10%, mentre sulla parte corrispondente alle preesistenti tariffe continuerà a calcolarsi un aggio pari al _____, come risultante dalla gara.

Art. 12

Valore presunto del contratto

Il valore presunto del contratto, valutato ai fini dell'importo della cauzione, è di Euro _____ (_____).

Art.13

Cauzione definitiva

1. A garanzia dell'esatto espletamento dell'attività assegnata, nonché dell'adempimento degli altri obblighi contrattuali patrimoniali derivanti dal conferimento del servizio, il concessionario è tenuto a prestare, prima della stipula del contratto, una cauzione definitiva, per l'importo da calcolarsi in ottemperanza e secondo le modalità di cui all'art. 113 c.1 del D. Lgs.163/2006. Detta cauzione dovrà essere prestata mediante fidejussione bancaria, polizza assicurativa, o polizza rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze clausola contenente espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile nonché l'operatività della garanzia stessa entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante (art. 75, comma 4, D.Lgs. 163/2006). Il beneficiario assicurato sarà il Comune di Assisi.
2. Resta salvo per l'amministrazione l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.
3. Il concessionario entro il termine di 20 (venti) giorni dalla data di notifica, (mediante

raccomandata A/R) , di apposito invito è tenuto a reintegrare la cauzione, di cui l'Amministrazione abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. In caso di mancato reintegro l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di recedere dal contratto, previa messa in mora del concessionario, il quale risponderà dei danni e delle spese subiti dall'Amministrazione e derivante dall'inadempimento.

4. In caso di carente, irregolare od intempestiva presentazione dei documenti prescritti, di mancata costituzione della garanzia, ovvero di non veridicità delle dichiarazioni rilasciate, di mancata presentazione per la stipula del contratto, o della mancanza del possesso di uno dei requisiti essenziali per il perfezionamento del rapporto contrattuale, si procederà, previo annullamento dell'aggiudicazione, ad affidare l'appalto alla ditta immediatamente seguente nella graduatoria, fatti salvi i diritti al risarcimento di tutti i danni e delle spese derivanti dall'inadempimento.

Art. 14 Penalità

Il Concessionario è responsabile verso l'Amministrazione del buon andamento del servizio.

1. Il Comune di Assisi, nella persona del Dirigente del Settore Istituzionale e Finanziario, secondo la gravità delle mancanze eventualmente accertate e notificate, applicherà una penale da notificarsi al concessionario.
2. Il mancato rispetto delle condizioni contrattuali relative all'affidamento del servizio potrà comportare l'addebito di penalità a carico dell'affidatario per un valore variabile, a seconda della gravità e del ripetersi di violazioni della stessa tipologia, da un minimo di €.500,00 ad un massimo di €.1.500,00.
3. La mancanza del rispetto dei tempi di attivazione delle migliorie offerte in sede di gara all'interno del progetto tecnico saranno sanzionate con una penalità di €. 100,00 per ogni giorno di ritardo nella completa attivazione stessa.
4. L'applicazione della penale deve essere preceduta da specifica contestazione scritta. Il Concessionario sarà responsabile verso l'Amministrazione del buon andamento del servizio. In caso di infrazioni di lieve entità, quali i ritardi negli accertamenti dell'imposta o del diritto ovvero nell'effettuare le affissioni, la mancata defissione, le affissioni fuori dagli spazi, la cattiva esecuzione delle affissioni, il disordine nella tenuta dei registri e degli atti d'ufficio, la cattiva manutenzione delle attrezzature espositive e altre infrazioni lievi agli obblighi contrattuali, è stabilita la penale di € 500,00, oltre alle spese per l'esecuzione d'ufficio dei lavori non eseguiti o mal effettuati previa contestazione degli addebiti e deliberazione della Giunta Municipale, con esclusione di ogni altra formalità. Per le più gravi infrazioni, quali l'omissione o il rifiuto di atti d'ufficio, l'impiego di bollettari non vidimati, la correzione delle bollette di riscossione reiteratamente effettuata, il rifiuto di presentarsi dietro invito scritto per ricevere ordini o comunicazioni dal Comune, ove non si configuri una delle ipotesi previste dall'art. 30 del D. Lgs. 15.11.1993 n. 507 ovvero dall'art. 15 del presente Capitolato, che può costituire causa di decadenza, il Comune si riserverà più severe misure e il sequestro della cauzione, salva in ogni caso l'azione penale. Il concessionario avrà 10 (dieci) giorni di tempo per presentare le proprie controdeduzioni e giustificazioni. Decorso tale termine infruttuosamente e qualora non siano ritenute motivatamente accettabili, si procederà all'applicazione della penale. Se l'inadempienza dovesse reiterarsi o dovesse assumere carattere tale da arrecare pregiudizio allo svolgimento dei servizi affidati, l'Amministrazione Comunale potrà procedere alla risoluzione del contratto ed alla contestuale richiesta all'aggiudicatario dei danni eventualmente sofferti, con diritto di rivalsa sulla cauzione versata; ove la stessa risulti insufficiente, si agirà nei confronti dell'aggiudicatario sino al risarcimento pieno dei danni.

Art. 15
Decadenza della concessione

La decadenza del Concessionario può essere pronunciata, con deliberazione del Consiglio Comunale, oltre che nei casi previsti dall' art. 30 del D. Lgs. 15.11.1993 n. 507, anche nei seguenti casi:

- 1) sospensione o abbandono del servizio;
- 2) fallimento;
- 3) subappalto del servizio, tranne per le parti esplicitamente indicate in sede di offerta di gara ;
- 4) inadempienza agli obblighi assicurativi per il personale dipendente;
- 5) cancellazione dall' apposito Albo Nazionale dei concessionari.

Art. 16
Risoluzione del contratto

1. Il Comune potrà risolvere unilateralmente in via amministrativa, il presente contratto, senza che il concessionario abbia nulla a pretendere salvo la corresponsione di quanto già maturato per il servizio svolto fino a quel momento, nei seguenti casi :
 - a. Mancata assunzione del servizio alla data stabilita;
 - b. Sospensione o abbandono del servizio;
 - c. Cancellazione del concessionario dall'Albo istituito con D.M.289/200;
 - d. Fallimento del concessionario;
2. Subappalto del servizio, tranne per le parti esplicitamente indicate in sede di offerta di gara ;
 - a. Nel caso di gravi e/o ripetute contestazioni, ovvero qualora il Concessionario versi in stato di insolvenza, si renda colpevole di frode o incorra in procedimenti penali per reati commessi nello svolgimento del servizio;
 - b. tardivo versamento delle somme dovute alle prescritte scadenze per giorni 30 oltre il termine previsto;
 - c. Violazione oggettivamente riscontrate in materia di rispetto della privacy di cui al D.Lgs 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni ;
 - d. Perdita dei requisiti morali necessari per avere la capacità di contrattare con la p.a. da parte dei legali rappresentanti della società appaltatrice e delle persone fisiche incaricati di svolgere la funzione di propri agenti sul territorio non immediatamente rimossi o licenziati dagli organi dell'appaltatore.
2. Il Servizio si intenderà risolto di diritto qualora nel corso della gestione fossero emanate modifiche normative riguardanti l'oggetto del presente appalto.

Art. 17
Spese contrattuali

1. Tutte le spese del presente contratto per bolli, diritti , registrazione ecc. , nessuna esclusa ed eccettuata, sono a totale carico del concessionario.
2. Il concessionario assume a suo carico tutte le imposte e tasse e spese comunque derivanti dalla concessione o dall'espletamento del servizio e rinuncia al diritto di rivalsa, per oneri eventualmente derivatigli, nei confronti del Comune.

Art. 18
Obblighi particolari del concessionario a fine contratto

1. L' affidatario, con il presente capitolato, si obbliga, in particolare, a conclusione del servizio a:
 - fornire un elenco delle pratiche aperte e definite nel periodo di gestione;
 - fornire un elenco delle pratiche ancora da definire e relativo stato di avanzamento alla fine del periodo di gestione
 - banca dati completa ed aggiornata .

Art.19
Privacy

1. Facendo riferimento alla normativa vigente in materia di privacy è fatto divieto di diffondere all'esterno ogni informazione fornita per l'espletamento del servizio; in ogni caso il concessionario assume ogni e qualsiasi responsabilità per l'uso o la semplice divulgazione di notizie e/o dati forniti, anche se ciò dovesse avvenire ad opera di dipendenti o collaboratori e/o terzi che per qualunque motivo abbiano avuto accesso alle informazioni sopra citate.
2. Il Concessionario svolgerà il servizio previsto nel presente capitolato nel rispetto di ogni vigente legge e regolamento, attenendosi in particolare alle norme di comportamento indicate.
3. Il concessionario si obbliga fin d'ora a tenere manlevato e indenne il Comune da ogni eventuale responsabilità o pregiudizio causato dal mancato rispetto delle norme indicate ovvero comunque derivante dallo svolgimento del servizio di cui al presente capitolato.

Art. 20
Rinvio

Per quanto non previsto nel presente capitolato d'oneri si rinvia alle norme del codice civile ed alle disposizioni di legge relative all'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni di cui al D. Lgs. 507/1993 e s.m.e.i., nonché alle norme applicabili agli appalti di pubblici servizi ed alle disposizioni normative e regolamentari applicabili al rapporto connesso.

Art. 21
Controversie

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere , sia durante la concessione che dopo la sua conclusione, è competente in via esclusiva il Foro di Perugia.

(Firme dei contraenti)

Assisi,

Allegato "A" – Elenco impianti

SOTTOSCRIZIONE CLAUSOLE ONEROSE

Il Concessionario dichiara di accettare in modo specifico, ai sensi e per gli effetti dell' art. 1341 del codice civile, i seguenti articoli :art. 2 – Gestione ed esecuzione del servizio, art. 3 – Personale, art. 6 – Impianti per affissioni e mezzi pubblicitari - art. 11 – Corrispettivo per la gestione del servizio, art. 13 - Cauzione definitiva, art. 14 – Penalità, art. 15 – Decadenza della concessione, art. 16 - Risoluzione del Contratto, art. 17 -Spese contrattuali .

(Firme dei Contraenti)